



## Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 10/2021  
SEDUTA DEL 18/02/2021

**OGGETTO: PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE COMUNALE. DETERMINAZIONI**

L'anno 2021 addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 08:00 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l'ha convocata con avviso scritto. Partecipa all'adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.

Intervengono, in videoconferenza, i Signori:

ALLORI GABRIELLA - Sindaco Presente

MARTINI GIOVANNI  
Assessore

Assente

MARTORELLA DONATELLA Presente  
Vice Sindaco

Totali Presenti: n. 2

Totali Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

# **OGGETTO: PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE COMUNALE. DETERMINAZIONI**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Premesso** che:

- con nota del 15 febbraio 2021 prot. n. 1419 il dipendente "omissis" (le cui generalità complete sono agli atti del Servizio Segreteria Generale) in servizio presso questo Comune ha comunicato di aver ricevuto una informazione di garanzia con invito a presentarsi per il giorno 19.02.2021 innanzi al P.M. presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Livorno;
- in tale istanza il dipendente formulava richiesta di concessione di patrocinio legale ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 per il riconoscimento delle spese legali sostenute;

**Dato atto** che il dipendente "omissis" comunicava all'Amministrazione Comunale, per la presa d'atto ed il conseguente gradimento, di aver provveduto a nominare, in esito all'avvio di tale procedimento penale a suo carico, un proprio difensore di fiducia nella persona dell'avv. Marco Talini con studio in Livorno Scali Massimo D'Azeglio n. 20;

**Premesso** che sul tema della tutela legale dei dipendenti pubblici in generale, che si basa essenzialmente o nelle forme della tutela preventiva (assistenza legale da parte dell'Ente al proprio dipendente sin dall'inizio del procedimento) oppure di quella successiva (rimborso ex post ad esito favorevole del procedimento), la Corte dei conti si è già soffermata, sia in sede consultiva (cfr. Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 184/2012/PAR, n. 245/2012/PAR, n. 11/2006/CONS; Sez. Controllo Lombardia deliberazione n. 56/2010/PAR, n. 804/PAR/2010; Sez. Controllo Abruzzo, deliberazione 15/2013/PAR; Sez. Liguria, deliberazione n. 1/2005/Cons) che in sede giurisdizionale (cfr. SS.RR. decisione n. 707/A del 5/4/1991, n. 501 del 18.06.1986, n. 3/2008/SR/QM del 25.06.2008; Sez. Il Centrale d'Appello, sentenza n. 141 del 15.07.1985, n. 522 del 9 dicembre 2010; Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 647 del 13.07.2011, Sez. Giur. Basilicata, sentenza n. n. 165 del 15 ottobre 2012; Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 787 del 14 giugno 2012; Sez. Giur. Lombardia sentenza n. 641 del 19 ottobre 2005; Sez. Giur. Abruzzo sentenza n. 274/2005 e n. 294/2003; C.G.A. Sicilia in sede giurisdizionale, sent. n. 316/2011). Sull'argomento significativi orientamenti pervengono anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.: Cass. SS.UU, sentenza n. 10680/1994, Cass. sentenze nn. 12645/2010, 10052/2008, 3216/87, 6676/86, 5726/85, 7519/83) nonché dalla Magistratura Amministrativa (T.A.R. Puglia Bari, II, 18 marzo 2004 n. 1390; T.A.R. Sicilia, 3 febbraio 2005, n. 128; Consiglio di Stato comm. Spec. 6 maggio, n. 4/96/1996; Consiglio di Stato Sez. VI, n. 5367/2004; Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 2242/2000, Sez. III, parere n. 792/2004);

**Considerato** che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 D.P.R.16.10.1979 n 509; art. 22 D.P.R.25.6.1983; art. 67 D.P.R.13. 5.1987 n° 268 ed art.28 del CCNL del 14.05.2000) prevede che "*l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati,*

*in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente", ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'ente locale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;*

**Preso atto** che l'istituto del "patrocinio legale" continua a essere disciplinato dall'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, in quanto il nuovo CCNL del 21 maggio 2018 nulla ha disposto in ordine alla materia del rimborso delle spese legali e pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del CCNL triennio 2016-2018 *"Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL";*

**Dato atto**, quindi, che il sistema del "rimborso" delle spese legali nei giudizi per responsabilità civile e/o penale del personale degli enti locali si sviluppa secondo la disciplina dall'art. 28 del CCNL 14/9/2000 (che ricalca sostanzialmente i contenuti dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987) secondo il quale; *"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente replicherà al dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio";*

La menzionata disciplina normativa impone all'Ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, di valutare la sussistenza delle seguenti circostanze essenziali:

1. la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;
2. la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario;
3. la non configurabilità di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente. L'Ente medesimo è sostanzialmente tenuto a ponderare i propri interessi nel quadro del pendente procedimento giudiziario, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine. In tale quadro, l'obbligo gravante sull'ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti o amministratori è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica. La ponderazione degli interessi in gioco deve, pertanto, assumere particolare rigore (cfr., in tal senso, tra le tante, C.d.S. Sez. V, dec. n. 2242/2000, Cass., Sez. I, sent. n. 15724/2000);

**Dato atto** che, nel descritto contesto, nulla viene stabilito ai fini dell'insorgenza del diritto al "rimborso" (postumo) delle spese legali. Il dipendente, infatti, deve essere sostenuto dal proprio ente, tanto da nominare un legale di "comune gradimento" ai fini dell'assistenza in giudizio del dipendente stesso;

**Dato atto** che, per giurisprudenza consolidata, l'assunzione a carico dell'Ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale al dipendente non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni, che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente ed economica gestione delle risorse pubbliche e che sono in particolare:

- a) l'Ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso (Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227);
- b) l'Ente abbia ritenuto, preventivamente, che non sussistano situazioni di conflitto di interessi (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946);
- c) diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente (parere Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, n. 804/PAR/2010 del 19.7.2010);
- d) l'Ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa "sin dall'apertura del procedimento";
- e) il gradimento preventivo dell'Ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale;
- f) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. con formula piena, perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato o liberatoria ovvero provvedimento (decreto/ordinanza) di archiviazione con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia sentenza n. 804/2010);

**Precisato** che il procedimento di rimborso consta, difatti, di una serie di atti e di attività che vanno dall'assoluzione con formula ampia del richiedente, alla richiesta debitamente quantificata e documentalmente giustificata della parte, alla valutazione positiva dell'Ente in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per il rimborso. Sequenza che si conclude e viene formalizzata in delibera alla quale accede l'impegno contabile a valere sull'esercizio finanziario nel quale la delibera viene emanata. Si tratta, perciò, di una spesa da far gravare, ai sensi degli artt. 183 e 191 T.U.E.L., sulla competenza dell'esercizio finanziario (Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 20/pareri/2007);

**Ritenuto**, quindi, che la disposizione contenuta nell'art. 28 del CCNL 14.09.2000 consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108; TAR Palermo n. 1309/2002 e Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012, Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Veneto n. 184/2012 e n. 245/2012);

**Dato atto** che tutti i menzionati principi sono stati ribaditi e compendati, ed ulteriormente chiariti, nella più recente deliberazione della sezione regionale Veneto della Corte dei Conti n. 0334 del 07/11/2013;

**Rilevato** che è possibile esprimersi favorevolmente alla possibilità del rimborso postumo quando non sia stato possibile pervenire ad un comune accordo con l'amministrazione di appartenenza per la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, ma tuttavia la spesa deve essere comunque rispondente a parametri di obiettiva congruità e che, in tal caso l'amministrazione di appartenenza dovrà verificare, all'esito del procedimento (in questo senso "ex post"), l'insussistenza del paventato conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore (Corte dei conti - sez. controllo Veneto - deliberazione n. 184/2012/PAR e deliberazione n. 245/2012/PAR);

**Ritenuto** che l'ente, in presenza dei presupposti di legge, sia *"tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999)"*, e come tale *"diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale ... non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999)"*. Pertanto non può che ribadirsi anche in questa sede che può essere oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione comunale non tanto il diritto al rimborso quanto la misura dello stesso. Infatti, il credito in questione ha natura indennitaria e non risarcitoria per cui l'Amministrazione non sarebbe tenuta ad un rimborso pieno della parcella. In conseguenza, come precisato anche dal Ministero dell'Interno (circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59) l'amministrazione, in assenza della preventiva intesa, può ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata. Poiché, peraltro, la spesa incide negativamente sul bilancio dell'ente locale, quest'ultimo, nel determinare il quantum del rimborso, è tenuto ad osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza, in relazione all'importanza dell'attività svolta, ed anche alla luce delle valutazioni da effettuarsi a cura dell'ordine degli avvocati e dei procuratori. Si ribadisce, in proposito che l'ente non è, comunque, vincolato al parere espresso sulla parcella dal competente organo professionale costituendo, tale strumento, un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa che, tuttavia, non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza (cfr. Cass. Civ. sez. II 30-01- 1997, n. 932);

**Considerato** che:

- la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili n. 13861 del 06/07/2015 ha ritenuto legittima solo l'applicazione dei minimi tariffari per il rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici;
- è fondamentale garantire una corretta gestione del bilancio dell'Ente locale, nel rispetto dei principi di contenimento e di equilibrio della spesa pubblica e secondo la giurisprudenza richiamata nell'attività in questione, l'Amministrazione deve da un lato osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile e dall'altro nella determinazione del quantum osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza;

**Ribadito**, altresì, che la liquidazione delle summenzionate spese non può in nessun caso essere considerata legittima in assenza di ogni documentazione

giustificativa poiché in ossequio ai precetti di rango costituzionale (imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.), l'Ente pubblico può procedere al rimborso delle spese affrontate da coloro che abbiano operato nel suo interesse nelle sole ipotesi in cui le medesime spese risultino rigorosamente documentate e giustificate ed, inoltre, la liquidazione, quale momento fondamentale all'interno del rigoroso procedimento di gestione della spesa a carico dell'Ente locale, deve essere preceduta dal preventivo, puntuale accertamento della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore ai sensi dell'art. 184 D.Lgs 267/2000 (Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Campania, sentenza n. 1320 del 07.10.2013);

**Considerato** che l'Amministrazione, ai sensi della succitata normativa e giurisprudenza, ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l'assunzione in proprio delle spese legali e più precisamente:

a) che il procedimento penale si riferisce ad atti e fatti connessi all'espletamento della funzione pubblica esercitata dal dipendente e nell'esercizio delle attribuzioni a lui affidate;

b) che non appare sussistente *ex ante* una situazione di conflitto di interessi, fermo restando che, come precisato dalla giurisprudenza pronunciata sul tema, l'accertamento del conflitto di interessi con l'Ente va compiuto necessariamente *ex post*, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giunge l'autorità giudiziaria;

**Ritenuto**, pertanto, necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine, assumere, in assenza di conflitto di interessi *ex ante*, l'onere della difesa del dipendente *de quo* nel procedimento penale sopra indicato, prendendo atto dell'incarico conferito dal dipendente all'Avv. Marco Talini del Foro di Livorno, con studio in Livorno Scali Massimo D'Azeglio n. 20, quale proprio legale di fiducia nel procedimento penale in parola;

**Ritenuto**, altresì, di procedere al rimborso delle spese legali al ricorrere dei presupposti di legge e nel rispetto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, che il legale sopra identificato dovrà specificatamente accettare;

**Ravvisata** la necessità, per quanto sopra esposto, di porre, per il momento, a carico del bilancio comunale le spese per patrocinio legale che saranno impegnate con successivo atto del Responsabile del Settore 2 nel rispetto dei minimi tariffari del D.M. vigente, riservandosi di procedere al recupero delle somme esborsate con riferimento al procedimento penale per il quale dovesse essere emessa a carico del dipendente condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave e ciò in ottemperanza del disposto di cui al comma 2 del precitato art. 28 del CCNL del 14/9/2000;

**Richiamata** la propria competenza all'adozione del presente deliberato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

**Visto** il D.Lgs.n.267/2000 "*Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali*" e ss.mm.ii.;

**Acquisiti** gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 dal Responsabile del Settore 2;

**Con** voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;

## **D E L I B E R A**

**1. Che** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce dispositivo;

**2. Di prendere atto** della richiesta di patrocinio legale avanzata dal dipendente "*omissis*" (le cui generalità sono agli atti del Servizio Segreteria Generale) in riferimento all'informazione di garanzia con invito a presentarsi per il giorno 19.02.2021 innanzi al P.M. presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Livorno;

**3. Di concedere**, ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. Enti Locali del 14.09.2000, al dipendente *de quo* il patrocinio legale del Comune nell'ambito del procedimento penale descritto al precedente punto 2);

**4. Di esprimere** il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. del 14/9/2000, alla nomina dell' Avv. Marco Talini del Foro di Livorno, con studio in Livorno Scali Massimo D'Azeglio n. 20, quale legale di fiducia nella difesa del dipendente *de quo*, a carico del quale è stato aperto il procedimento penale sopramenzionato;

**5. Di riconoscere** nella forma della tutela successiva - ricorrendone tutti i presupposti di legge - il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente "*omissis*" nell'ambito del procedimento in argomento nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, previa valutazione dell'assenza di conflitto di interesse;

**6. Di dare atto** che:

- il Comune provvederà, a termini della vigente normativa, alla liquidazione della spese legali solo e soltanto all'esito del procedimento penale di cui trattasi ed a condizione che il procedimento penale si concluda con un provvedimento (decreto/ordinanza) di archiviazione o di non luogo a procedere ovvero di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena che escluda la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (assenza di un conflitto di interessi con l'Ente);

- non si procederà a liquidare al legale suindicato acconti di alcun genere in quanto sarà possibile constatare l'esclusione di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione comunale ed il dipendente richiedente il patrocinio, solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento che ha coinvolto lo stesso;

- in caso di provvedimento sfavorevole le spese legali rimarranno totalmente a carico del dipendente "*omissis*";

**7. Di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Settore 2 per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali ed attuative della presente deliberazione, compreso il successivo atto di impegno della necessaria somma;

**8. Di trasmettere** la presente deliberazione all'interessato, affinché la trasmetta anche al legale suddetto per la presa d'atto ed accettazione del suo contenuto;

**9. Di comunicare** ai Capigruppo consiliari la presente deliberazione ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., unitamente alla pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Quindi, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per appello nominale,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **D E L I B E R A**

**10. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

**IL SINDACO**  
**ALLORI GABRIELLA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**FIORDIPONTI ALICE**





## **Comune di Marciana Marina**

Provincia di Livorno

### **SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI**

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 173/2021

Oggetto: PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE COMUNALE. DETERMINAZIONI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 16/02/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Settore 2 – Servizi economico-finanziari  
(AVERSA NICOLE)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **Comune di Marciana Marina**

Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 173  
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN  
DIPENDENTE COMUNALE. DETERMINAZIONI

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AVERSA NICOLE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **Comune di Marciana Marina**

Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 10 del 18/02/2021

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

**Oggetto:** PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE COMUNALE.  
DETERMINAZIONI.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Marciana Marina li, 22/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ALLORI GABRIELLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **Comune di Marciana Marina**

Provincia di Livorno

### **Certificato di Esecutività**

**Delibera N. 10 del 18/02/2021**

**SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE**

**Oggetto:** PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE COMUNALE.  
DETERMINAZIONI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 22/02/2021 al 09/03/2021, e che risulta esecutivo in data 18/03/2021.

Marciana Marina li, 18/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FIORDIPONTI ALICE**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **Comune di Marciana Marina**

Provincia di Livorno

### **Attestazione di Avvenuta Pubblicazione**

**Delibera N. 10 del 18/02/2021**

**SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE**

**Oggetto:** PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE COMUNALE.  
DETERMINAZIONI.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 22/02/2021 al 09/03/2021

Marciana Marina li, 10/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ALLORI GABRIELLA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)